


PROGETTO E.V.A.

PROCEDURE OPERATIVE E INDICATORI PER IDENTIFICARE E PROTEGGERE PRESUNTE VITTIME DI TRATTA E SFRUTTAMENTO



Ringraziamenti

A cura di Viviana Coppola, Chiara Curto Pelle e Rosa Leo Imperiale (Save the Children Italia)

Coordinatore Progetto: Clemente Sabba (Save the Children Italia)

Si ringraziano I colleghi della Struttura Protezione di Save The Children Italia

Coordinatrice Grafica: Laura Binetti (Save the Children Italia)

Graphic designer: Yattagraf srls - Tivoli (RM)

Procedure operative e indicatori per **identificare** e **proteggere** presunte vittime di **tratta e sfruttamento**



Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Pubblicato da



Save the Children Italia - ETS
Piazza di San Francesco di Paola 9 - 00184 Roma
tel + 39 06 480 70 01 - fax +39 06 480 70 039
info.italia@savethechildren.org

www.savethechildren.it

Sommario

Introduzione	5
Progetto E.V.A.	6
Glossario	9
Principi giuridici generali e disposizioni stabilite dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC)	11
1. ITALIA	13
1.1 Attività di assessment a Ventimiglia	14
1.2 L'identificazione delle vittime di tratta in Italia	15
1.3 In caso di minore presunto vittima di tratta e sfruttamento	16
1.4 Il quadro giuridico	17
1.5 Indicatori per identificare minori presunte vittime	19
1.6 Indicatori per identificare giovani donne presunte vittime	20
1.7 Indicatori per identificare giovani donne presunte vittime	23
1.8 Sistema di referral	23
1.9 Procedure operative standard per l'area di Ventimiglia	24

Introduzione

Questo documento raccoglie informazioni di metodo e strumenti pratici a supporto dell'identificazione e della protezione delle vittime o persone a rischio di tratta e sfruttamento. È destinato a operatori e operatrici del progetto EVA e ad altri operatori e operatrici sociali che possano intercettare questa tipologia di persone.

Il documento prevede:

- gli indicatori di tratta e sfruttamento
- le Procedure Operative Standard (POS)

Gli indicatori di tratta sono elementi osservati e/o raccolti durante i colloqui, utili a valutare se una persona è già vittima di tratta e sfruttamento o a rischio di diventarlo. Gli indicatori non rappresentano una lista predefinita e completa, ma sono passibili di modifiche e aggiornamenti, e si basano sempre su una valutazione individuale e specifica: ogni persona ascoltata è diversa, anche se gli elementi di alcune storie potrebbero essere simili.


È fondamentale saper riconoscere uno o più indicatori di rischio al fine di garantire una protezione e un sostegno adeguato alle vittime.

Le Procedure Operative Standard (POS) sono tutte quelle misure, azioni e modalità, secondo tempistiche raccomandate, da implementare per identificare e prendere in carico le presunte o effettive vittime di tratta e sfruttamento. Il progetto E.V.A. in particolare, si concentra sulle vittime più vulnerabili tra le quali, i/le minori sole, i/le ragazze o le giovani mamme con figli/e minori. Queste POS si sviluppano secondo una precisa sequenza logica e temporale calata sul territorio di frontiera e sui tempi specifici previsti dal progetto E.V.A., ma possono essere utili per altri operatori sociali che incontrano anche in altri contesti, persone a rischio di tratta e sfruttamento.

Progetto E.V.A.

Il progetto E.V.A., finanziato da fondi AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund), ha l'obiettivo di garantire l'emersione e la protezione di minori, ragazze e giovani donne fino a 30 anni di età, con o senza figli, che siano vittime o potenziali vittime di tratta e sfruttamento. Per realizzare questo obiettivo, E.V.A. prevede lo sviluppo di strategie nazionali e transnazionali, efficaci e sostenibili, utili all'identificazione precoce e all'accesso alla protezione di persone che siano presenti nei valichi di frontiera tra l'Italia e la Francia (Ventimiglia) e tra la Spagna e la Francia (Paesi Baschi), oltre che nei centri di accoglienza di Parigi e Nimes.

Per quel che concerne l'Italia, la tutela delle vittime si sviluppa in **4 fasi**, partendo dalla pre-identificazione, continuando con la messa in sicurezza e successivamente con l'identificazione formale, fino all'accesso ai programmi di protezione specifici.




Gli **obiettivi specifici** del progetto E.V.A. sono:

- 1. Sensibilizzare** le principali parti interessate e la cittadinanza in generale sui temi e le azioni chiave del progetto, informando, nello stesso tempo vittime e potenziali vittime originarie dei paesi terzi;
- 2. Implementare attività di Capacity Building** rivolte a organizzazioni della società civile e ad altri soggetti interessati in Italia, Francia e Spagna, al fine di garantire l'identificazione precoce delle vittime e potenziali vittime con particolare attenzione a minori, ragazze, e giovani donne con o senza figli;
- 3. Sviluppare un modello** di intervento integrato in Italia, Francia e Spagna che sia incentrato sull'identificazione precoce e sull'accesso alla protezione per minori, ragazze, e giovani donne con o senza figli vittime o potenziali vittime;
- 4. Promuovere la collaborazione nazionale e transnazionale** in Italia, Francia e Spagna tra le organizzazioni partner, al fine di garantire i referral, la protezione e l'accesso ai diritti dei TCN¹;
- 5. Incoraggiare lo scambio di conoscenze** a livello transnazionale per garantire che anche il personale dei centri di accoglienza, le forze dell'ordine e altri operatori coinvolti, apprendano concetti e pratiche chiave e possano migliorare le pratiche esistenti finalizzate all'identificazione precoce e alla protezione di vittime e potenziali vittime.



Il progetto ha una dimensione transnazionale ed è attuato nei seguenti 3 Paesi dell'UE.

Il partenariato è composto da sei organizzazioni e un'istituzione governativa operative nei tre Paesi:



Glossario

Tratta di esseri umani: è un grave reato contro la persona e si compone di tre elementi:

- a) **la condotta:** il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'accoglienza di persone;
- b) **lo strumento:** l'uso della forza, della coercizione, dell'abuso di potere, dello scambio di denaro o di benefici per ottenere il "consenso" della vittima;
- c) **lo scopo:** la prostituzione forzata e altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù, l'assegnazione e il prelievo di organi.

Minore vittima di tratta: ogni individuo di età inferiore ai 18 anni reclutato, trasportato, trasferito, trattenuto o accolto a scopo di sfruttamento, all'interno o all'esterno di un Paese, **con o senza** coercizione, inganno, abuso di potere, abuso di autorità o altre forme di abuso. Un minore è vittima di tratta anche se non è stata usata contro di lui forza o inganno; questa differenza si basa sul fatto che di fronte alla legge, i minori sono considerati in grado di prendere decisione consapevoli.

Sfruttamento di un minore: ottenere benefici, non necessariamente finanziari, da attività, abilità o azioni commesse da un minore attraverso l'imposizione, approfittando della condizione di vulnerabilità e bisogno del minore stesso.

Sfruttamento sessuale: abuso effettivo o tentato di una posizione di vulnerabilità, di potere o di fiducia, per scopi sessuali, incluso il trarre profitto monetario, sociale o politico dallo sfruttamento sessuale di un'altra persona.

Sfruttamento del lavoro: situazione in cui le persone vengono costrette da quanti si approfittano della loro condizione di bisogno, a lavorare in condizioni di sfruttamento; queste possono includere: lavorare senza pause e/o per molte ore consecutive per una retribuzione scarsa o nulla, spesso sotto la minaccia di punizioni e/o senza un contratto regolare, e/o in condizioni non sicure, pericolose e insalubri. Esistono diversi mezzi attraverso i quali una persona può essere costretta allo sfruttamento, tra cui: l'uso della violenza o dell'intimidazione, l'accumulo di debiti, la sottrazione dei propri documenti d'identità, la minaccia di denuncia alle autorità legate alla gestione dell'immigrazione.

Sfruttamento domestico: Un lavoratore o collaboratore domestico lavora in casa del proprio datore di lavoro, svolgendo una serie di mansioni di cura casalinga. Questo accordo tra le parti diventa sfruttamento quando ci sono restrizioni al movimento del lavoratore domestico, costrizione a lavorare a lungo per una paga molto bassa; il lavoratore potrebbe anche subire abusi fisici e sessuali o trattamenti simili alla schiavitù. La servitù domestica può essere particolarmente difficile da identificare, in quanto avviene nelle case private, ma si stima che circa 16 milioni di persone siano sfruttate nel settore privato che include il lavoro domestico.

Traffico di migranti: è un crimine contro lo Stato che consiste nel favorire l'ingresso illegale di una persona in un Paese di cui non è cittadino né residente, al fine di ottenere benefici finanziari o materiali. Lo scopo del traffico di migranti non è lo sfruttamento di questi ultimi ma solo l'ottenimento del beneficio economico e/o materiale che deriva dall'attraversamento illegale di una o più frontiere.

Presunte vittime di tratta e sfruttamento: Una persona che, sulla base di una prima analisi delle circostanze narrate e in presenza di indicatori tipici può essere considerata una presunta vittima di tratta e/o sfruttamento. Le presunte vittime possono essere riconosciute (emergere) come persone che vivono una situazione di sfruttamento o come persone a rischio, incluso il rischio di una ri-vittimizzazione secondaria (*re-trafficking*).

Re-trafficking: indica una situazione in cui una vittima di tratta e sfruttamento dopo esser riuscita a fuoriuscire dalla situazione di sfruttamento (diventando una sopravvissuta) a causa di una situazione temporanea o prolungata di vulnerabilità, ricade nei vecchi o in nuovi circuiti di sfruttamento (ri-vittimizzazione secondaria).

Vittima potenziale di re-trafficking: persona a rischio di diventare vittima di re-trafficking.

Vittime di tratta e sfruttamento (T&S): persona formalmente identificata come vittima di T&S. In Italia la procedura di identificazione formale deve essere attuata e finalizzata esclusivamente dalle organizzazioni anti-tratta riconosciute e accreditate.

Organizzazioni anti-tratta in Italia: le organizzazioni accreditate per l'attuazione di programmi di assistenza e integrazione sociale; sono le organizzazioni iscritte nella seconda sezione (ex terza) del Registro delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come stabilito dal DPR 394/1999.

Save the Children Temporary emergency shelter: un rifugio sicuro dove la presunta vittima è temporaneamente protetta dai trafficanti e ha accesso a un'assistenza immediata (che può includere servizi di base, consulenza e accesso alle informazioni). In questo shelter, la presunta vittima può restare fino all'avvio della procedura di identificazione formale svolta dalle organizzazioni anti-tratta.

Indirizzo/alloggio anonimo e sicuro: una struttura protetta gestita dalle organizzazioni anti-tratta dove si può ricevere protezione e supporto alla riabilitazione e al reinserimento sociale delle vittime.

Piano d'azione nazionale contro la tratta e lo sfruttamento degli esseri umani (PNA): elaborato dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della tratta, aumentare la prevenzione, la protezione e l'assistenza alle vittime, rafforzare l'azione penale nei confronti dei trafficanti e migliorare il coordinamento tra tutti gli operatori coinvolti nella lotta alla tratta e allo sfruttamento.

Numero verde nazionale anti-tratta: 800290290 è un numero verde, gratuito e attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, e disponibile in diverse lingue. L'operatore specializzato che risponde alla chiamata fornisce informazioni sui servizi di assistenza alle vittime di tratta e, su richiesta, indirizza al sistema anti-tratta locale.

Minore Stranieri Non Accompagnati o separati (MSNA): è il minore straniero che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili. In generale, ai minori MSNA si applicano le norme previste dall'ordinamento italiano in materia di **assistenza e protezione dei minorenni**.

Principi giuridici generali e disposizioni stabilite dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC)

- 1) **Interesse superiore del minore (articolo 3):** In tutte le azioni che riguardano i minori, siano esse intraprese da istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, da tribunali, da autorità amministrative o da organi legislativi, l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione primaria.
- 2) **Non discriminazione (articolo 2):** i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a ogni minore senza alcun tipo di discriminazione, indipendentemente dalla razza, dal colore, dal sesso, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche o di altro genere, dall'origine nazionale, etnica o sociale, dalla proprietà, dalla disabilità, dalla nascita o da altra condizione del bambino o dei suoi genitori o tutori legali.
- 3) **Diritto intrinseco alla vita (articolo 6):** Gli Stati partner devono garantire, nella massima misura possibile, la sopravvivenza e lo sviluppo del minore.
- 4) **Diritto all'ascolto e alla partecipazione (articolo 12):** Gli Stati partner assicurano per ciascun minore la possibilità di formarsi una propria opinione, il diritto di esprimerla liberamente in tutte le questioni che lo riguardano, dando alle opinioni del minore il giusto peso in funzione della sua età e della sua maturità.
- 5) **Consenso informato:** le segnalazioni devono sempre avvenire con il consenso informato di tutte le vittime (sia adulte che minori, e in particolare delle donne, delle ragazze e dei ragazzi migranti a causa della loro maggiore vulnerabilità).
- 6) **Principio di non punibilità:** le persone trafficate non devono essere soggette ad arresti, accuse, detenzioni, procedimenti giudiziari, né essere penalizzate o punite in altro modo per comportamenti illegali che hanno commesso come conseguenza diretta della tratta.
- 7) **Non nuocere:** garantire che le azioni e gli interventi realizzati per sostenere i minori (e le loro famiglie) non li esponano a ulteriori danni nel breve, medio e lungo termine.
- 8) **Approccio incentrato sulla vittima:** Implica un'attenzione sistematica ai bisogni della vittima in maniera sensibile e non giudicante, minimizzando ulteriori traumi associati al processo di identificazione.

Questo documento si sviluppa in tre diverse parti, una per ogni paese coinvolto nel progetto E.V.A. Italia, Spagna e Francia hanno diversi sistemi anti-tratta e seguono procedure operative standard specifiche. L'infografica seguente fornisce le parole chiave relative a metodologie, pratiche e procedure comuni ai tre paesi.



01 PRIMO CONTATTO, ASSISTENZA E PRE-IDENTIFICAZIONE

BISOGNI PRIMARI
OSSERVARE COMPORTAMENTI E SITUAZIONI
MEDIAZIONE CULTURALE
INDICATORI DI TRATTA E SFRUTTAMENTO



02 IDENTIFICAZIONE

ASCOLTO ATTIVO
INFORMATIVA ANTI-TRATTA
VALUTAZIONE EFFETTUATA DA UN'ORGANIZZAZIONE ANTI-TRATTA RICONOSCIUTA
RELAZIONE DI FIDUCIA



03 PROTEZIONE SOCIALE E RE-INTEGRAZIONE

MISURE DI SICUREZZA
RECUPERO DEL TRAUMA
AUTODETERMINAZIONE ED EMANCIPAZIONE
NUOVE OPPORTUNITÀ



1.1 Attività di assessment a Ventimiglia

Il progetto E.V.A. è stato sviluppato a seguito di un primo *assessment* condotto nel 2021 nella zona di Ventimiglia (Italia) da Save The Children Italia, nell'ambito del progetto **Vie d'Uscita**. Ventimiglia è una città di arrivo e di transito di migranti, i quali, provenienti dalla rotta balcanica o dal sud Italia ove sono precedentemente sbarcati, tentano di attraversare il confine con la Francia per raggiungere altri Paesi europei; il numero di migranti che transitano a Ventimiglia, cambia notevolmente da un mese all'altro, ma il flusso, più o meno ampio, di persone non si è mai fermato nell'arco degli ultimi anni.

L'attività di *assessment* è stata condotta nell'area intorno alle stazioni ferroviarie di Ventimiglia e Mentone-Garavan e sui treni diretti in Francia e al confine di Ponte San Luigi. Si sospetta che alcune ragazze e giovani donne arrivino in treno da Milano, Genova, Sanremo e Imperia e vengano accolte direttamente da un intermediario che le conduce all'estremità del binario; questa parte isolata della stazione verrebbe quindi utilizzata come "sala d'attesa" prima della loro partenza per la Francia in treno o in taxi.

In generale, nella zona di Ventimiglia, le presunte vittime di tratta sembrano essere controllate costantemente dai trafficanti che le mantengono anche isolate dal resto del gruppo in attesa dell'attraversamento della frontiera. Qui il fenomeno della tratta è principalmente finalizzato allo **sfruttamento sessuale**, ma anche allo **sfruttamento lavorativo e domestico** (soprattutto ivoriano) sul territorio francese. In entrambi i casi, lo sfruttamento sembra iniziare nei Paesi di transito (Libia, Mali e Tunisia).

Lo sfruttamento sessuale è la forma più estesa di sfruttamento e può essere caratterizzato da diverse tipologie di imposizioni e abusi; costrizione a fornire prestazioni sessuali a pagamento, uso di violenza fisica o psicologica, minacce alla persona o ai suoi familiari, indebitamento della vittima nei confronti dei suoi sfruttatori per il viaggio che l'ha portata nel Paese di destinazione e dall'obbligo di consegnare i proventi dello sfruttamento alle reti criminali. Lo sfruttamento sessuale può avvenire all'aperto, in appartamenti chiusi (indoor), in locali notturni e/o online anche tramite produzione di materiale pornografico.

Come risultato dell'*assessment* sono emersi i principali profili di potenziali vittime:

IVORIANE



Minori di età compresa tra i 14 e i 17 anni, **giovani donne sole in stato di gravidanza o con figli** di età compresa tra i 3 e i 12 anni. Questo *target group* può comprendere persone arrivate di recente in Sicilia e che hanno abbandonato i centri di accoglienza dislocati in Italia per recarsi a Parigi. È abbastanza comune la mancanza di informazioni dettagliate sul viaggio che stanno intraprendendo e viene spesso riferito che sarebbe stato organizzato e finanziato da terzi residenti in Francia. Non di rado sono accompagnate da presunti mariti che si rivelano essere intermediari delle organizzazioni criminali che gestiscono la tratta e lo sfruttamento. Trascorrono in media tra le 24 e le 72 ore alla frontiera di Ventimiglia.

NIGERIANE

Giovani donne fino a 30 anni, con figli, arrivate in Italia tra il 2014 e il 2017, hanno già vissuto in Francia o in altri paesi del Nord Europa e stanno adesso rientrando in Italia. La maggior parte di loro in passato è stata vittima di tratta, e allo stato attuale è a grave rischio di *re-trafficking*. Non hanno documenti e fanno generalmente riferimento ad un'ampia rete di connazionali.



1.2 L'identificazione delle vittime di tratta in Italia

La tratta e lo sfruttamento sono fenomeni sommersi: l'emersione e l'identificazione delle vittime rappresentano una sfida per tutti gli operatori coinvolti. Le forme di controllo, coercizione e violenza che trafficanti e sfruttatori esercitano sulle vittime sono le prime ragioni per cui esse faticano a chiedere aiuto e a sottrarsi al loro stato di soggezione. Allo stesso tempo, la percezione equivocata e quindi il mancato auto-riconoscimento del loro *status* di vittime, i sentimenti di "gratitudine" verso chi le ha aiutate a lasciare il Paese d'origine, la paura delle conseguenze di una potenziale ribellione, interferiscono, inoltre, con il processo di identificazione delle vittime di tratta e quindi con la possibilità di offrire loro una protezione e un'assistenza su misura.

L'**identificazione precoce** della vittima facilita l'adozione delle misure di tutela previste dalla legislazione vigente permettendole di sottrarsi in modo sicuro, allo sfruttamento. Più rapido è il processo di identificazione, più efficaci sono le misure di assistenza.

In Italia, la procedura di identificazione di una presunta o potenziale vittima di tratta e/o grave sfruttamento si articola in due fasi:

- una prima fase di **identificazione preliminare o pre-identificazione** da effettuarsi attraverso la valutazione degli indicatori di tratta emersi tramite osservazione e colloqui con la presunta vittima (nel progetto E.V.A. è attuata dall'équipe anti-tratta di Save the Children presente a Ventimiglia).
- una seconda fase di **identificazione formale**, condotta da organizzazioni anti-tratta qualificate e accreditate, che operano per la corretta identificazione dello *status* di vittima di tratta (nel progetto E.V.A. questa fase è attuata dal Consorzio Agorà in collaborazione con il Numero Verde).

Da questa distinzione emergono due aspetti: il primo, è la necessità di conoscere **gli indicatori di tratta e di riconoscere e profili tipici delle vittime** per garantire una pre-identificazione tempestiva della vittima; il secondo, è l'importanza di un **corretto referral alle autorità competenti** - le organizzazioni anti-tratta locali, per il completamento formale dell'identificazione.

Gli indicatori elencati di seguito non devono necessariamente essere tutti presenti affinché si concretizzi il profilo di vittima. Allo stesso modo, la presenza di un indicatore non è necessariamente correlata a un caso di tratta e sfruttamento; per questo motivo, è importante rilevare il maggior numero possibile di indicatori, valutarli e fare poi riferimento, rispetto ai propri dubbi, alle autorità competenti. Le situazioni in cui possono essere coinvolte le vittime di tratta e/o sfruttamento sono diverse tra loro, pertanto, la raccolta e la valutazione degli indicatori è di fondamentale importanza al fine di tutelare una presunta vittima in condizione di vulnerabilità.

Nell'avviare la procedura di pre-identificazione e quella di identificazione formale, è di primaria importanza tenere conto delle condizioni di salute fisica e psicologica della potenziale vittima, la sua privacy, sicurezza e incolumità.

1.3 In caso di minore presunto vittima di tratta e sfruttamento

Nel caso di minore presunto vittima di tratta a scopo di sfruttamento, occorre tenere presente alcune considerazioni nell'analisi dei fattori di rischio:

- ➔ Più il minore è giovane più è vulnerabile; tuttavia, anche quando sta per raggiungere la maggiore età, il minore è particolarmente esposto ai rischi di sfruttamento. Per identificare un minore presunto vittima di tratta, occorre considerare che, in conseguenza della pressione esercitata dalle organizzazioni criminali, un minore potrebbe dichiararsi adulto e diventare più facilmente vittima di sfruttamento. In caso di dubbi sull'età, la presunta vittima deve essere comunque considerata minore, come previsto dalla legge.
- ➔ Minori di genere maschile e minori di genere femminile sono ugualmente esposti al rischio di tratta e sfruttamento. In generale, le ragazze minorenni sono, più di frequente, esposte allo sfruttamento sessuale e provengono in prevalenza dalla Costa d'Avorio, dalla Nigeria, dalla Romania e da altri Paesi dell'Europa dell'Est. I ragazzi minorenni sono, invece, più esposti al rischio di sfruttamento lavorativo e allo sfruttamento in attività illecite forzate e provengono principalmente da Egitto, Tunisia, Bangladesh, Nigeria, Albania, Pakistan e altri Paesi dell'Africa sub-sahariana. Minori migranti e transgender sono da considerare esposti ad altissimo rischio di varie forme di sfruttamento e abuso.
- ➔ I minori arrivati da poco in Italia, a causa della mancanza di punti di riferimento, della non conoscenza degli usi e delle leggi del nuovo contesto di arrivo potrebbero ricorrere più facilmente a contatti pericolosi, spesso legati alle reti criminali, esponendosi a rischi di sfruttamento. Inoltre, talvolta, le reti criminali raggiungono i minori già pochi giorni dopo il loro arrivo in Italia, costringendoli a lasciare i centri di accoglienza e a spostarsi in altri luoghi, con l'obiettivo di evitare che le vittime possano instaurare rapporti di fiducia con gli operatori sociali e con altri minori, che potrebbero allontanarli da un futuro sfruttamento.
- ➔ I minori con basso livello di istruzione e scarsa conoscenza della lingua italiana sono più esposti al rischio di raggio e sfruttamento. I minori istruiti possono essere costretti dalle circostanze o dalle persone vicine e/o familiari ad affidarsi ai circuiti criminali.
- ➔ Gli sfruttatori adulti esercitano il controllo monitorando i minori attraverso il telefono, o i social network, e tramite ricatti, minacce e/o rituali; dietro a tutto ciò, spesso potrebbe celarsi una relazione "romantica" tra la vittima e il suo sfruttatore, in cui quest'ultimo subordina completamente la minore al fine dello sfruttamento.

1.4 Il quadro giuridico

La legislazione italiana relativa al contrasto della Tratta di esseri umani finalizzata allo Sfruttamento e alla protezione delle vittime si basa essenzialmente sui seguenti dispositivi:

1. Legge 228/2003 "Misure contro la tratta" (principalmente l'art. 13).
2. D.lgs 286/98 "Testo unico sull'immigrazione" (principalmente l'art. 18).
3. "Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025".
4. Articoli 600 e 601 del Codice penale.

L'articolo 13 della legge n. 228/2003 definisce un programma di **assistenza speciale** destinato alle vittime di tratta e sfruttamento che garantisce, su base transitoria, un alloggio adeguato, cibo e assistenza sanitaria e psicologica.

La protezione delle vittime è altresì legata al rilascio di un **permesso di soggiorno speciale** previsto dall'articolo 18 della legge n. 286/1998, una possibilità importantissima oltre che unica nel suo genere dal momento che il rilascio del documento non è vincolato alla cooperazione delle vittime in eventuali procedimenti penali contro i trafficanti o gli sfruttatori.

Il **Piano Nazionale** contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani definisce i compiti nel campo del contrasto alla tratta di esseri umani. È un piano governativo di durata quadriennale (attualmente è in vigore il secondo piano).

La Direttiva europea 36/2011 ha modificato l'art. 600 del **Codice penale italiano** (porre o detenere una persona in condizioni di schiavitù o servitù) e il 601 (Tratta di persone), con l'obiettivo di inasprire le pene per i colpevoli, garantendo che tutte le forme di tratta destinate allo sfruttamento di esseri umani siano punite dal Codice Penale.

Inoltre, se una persona è stata vittima di tratta e sfruttamento e teme di essere perseguitata o in pericolo nel suo Paese d'origine, può presentare **domanda di protezione internazionale**. In Italia, l'organo competente per l'esame delle domande di asilo è la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale (in seno alle Prefetture territoriali) che può concedere una forma di protezione internazionale riconosciuta dalla Convenzione di Ginevra o ad altre forme di protezione nazionale.

Nel caso di minori: sia l'articolo 18 della legge 286/1998 che l'articolo 13 della legge 228/2003 si estendono a minori vittime di tratta. Inoltre, la **legge 47/2017** "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", ha previsto un articolo specifico, l'art. 17 destinato ai "Minori vittime di tratta"; questo modifica l'art. 13, co. 2, della legge 228. 13, co. 2 della Legge 228/2003, stabilendo una speciale protezione per i minori vittime di tratta e sfruttamento attraverso un programma che assicura adeguate condizioni di accoglienza e un'assistenza psicosociale e legale. Da segnalare anche l'art. 15 della stessa legge che prevede l'assistenza emotiva e psicologica attraverso la presenza di persone idonee che hanno il diritto di partecipare a tutti i procedimenti giudiziari e amministrativi che riguardano il minore. Inoltre, come da normativa internazionale nel caso di minori vittime, anche il **Codice penale italiano** riconosce il reato di tratta e sfruttamento di minori anche quando la condotta non è stata commessa con frode, inganno, minaccia o promessa o dazione di denaro, ecc.

Infine, il **D.lgs 24/2014** sul concetto di "vulnerabilità della vittima" considera vulnerabili tra gli altri i minori non accompagnati mentre la **legge 199/2016** prevede un'aggravante specifica quando uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa (con un aumento della pena da un terzo alla metà).

Nel quadro europeo, invece, rispetto ai minori vittime di tratta e sfruttamento, la **Direttiva europea 36/2011** stabilisce che gli Stati membri devono:

- Considerare il superiore interesse del/la minore.
- Considerare la vittima come un minore quando ci sono dei dubbi².
- Considerare le opinioni, i bisogni e le paure del minore.
- Nominare un tutore o un rappresentante legale della vittima, assicurare l'aiuto anche alla sua famiglia se vive in uno Stato membro e assicurare l'accesso immediato all'assistenza legale gratuita.
- Assicurare una particolare attenzione durante il procedimento di identificazione come vittima
- Valutare caso per caso, la situazione dei minori non accompagnati, offrendo loro diverse soluzioni incluse il rimpatrio, l'integrazione nella società che li accoglie o la protezione internazionale.

IL BENEFICIO DEL DUBBIO

Il beneficio del dubbio è descritto come il diritto di un individuo ad essere considerato minore anche se ci sono dubbi sulla sua età. Se tale individuo è anche presunta vittima di tratta, allora deve essere considerato come minore al fine di ricevere accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, a prescindere dai dubbi sulla sua età effettiva (e nelle more di eventuali accertamenti dell'età). Qualsiasi procedura di accertamento dell'età deve comunque essere considerata suscettibile ad errore; è scientificamente provato che nessun accertamento medico può fornire l'età reale di una persona. Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia incerto, secondo la legge quell'individuo deve essere comunque considerato minore.

LA PERCEZIONE DELLO SFRUTTAMENTO

Spesso i minori che si trovano in una situazione di sfruttamento non si percepiscono come vittime e potrebbero non considerare gli adulti coinvolti come degli sfruttatori. Al contrario, questi ultimi sono, spesso, considerati come coloro i quali hanno reso possibile il viaggio verso l'Europa, pagando al loro posto e fornendo supporto informazioni (spesso volutamente fuorvianti). Le reti criminali, inoltre, mettono in atto diverse strategie per mantenere il controllo sul minore e ridurre la percezione del suo sfruttamento.

1.5 Indicatori per identificare minori presunte vittime



INDICATORI RICONOSCIUTI DAGLI OPERATORI ATTRAVERSO L'OSSERVAZIONE

- ✓ Sono minori non accompagnati (MSNA) tra i 14 e i 17 anni, e talvolta anche più piccoli.
- ✓ Sono prevalentemente di sesso femminile.
- ✓ Buona parte di loro proviene da Nigeria, Costa d'Avorio, Guinea, ma anche da altri Paesi del Nord Africa e dell'Africa Subsaharian.
- ✓ Tendono a interagire con gli altri per dimostrare la loro forza, diventando a volte aggressivi.
- ✓ Possono essere controllati da una persona adulta prevalentemente dello stesso Paese di origine.
- ✓ Alcune minori arrivano alla frontiera accompagnati da un adulto che, tuttavia, potrebbe non essere un vero e proprio familiare ma qualcuno collegato alla rete criminale.



INDICATORI RICONOSCIUTI DURANTE IL PRIMO CONTATTO

- ✓ I minori potrebbero riferire di non avere documenti, non averli affatto perché sottratti dal controllante, o mostrare documenti d'identità falsi.
- ✓ Dicono di aver lasciato il loro Paese per continuare a studiare o per intraprendere una carriera sportiva.
- ✓ Se provengono dalla Costa d'Avorio o dalla Guinea, di solito dichiarano di non voler rimanere in Italia.
- ✓ Durante la loro permanenza in Italia, sono stati trasferiti in più città anche in breve tempo, ma non hanno una chiara idea degli spostamenti effettuati.
- ✓ A causa del trauma subito possono mostrare comportamenti sessualizzati che non corrispondono alla loro giovane età o, al contrario, mostrare un rifiuto verso emozioni e relazioni fisiche.
- ✓ Alcuni potrebbero mostrare comportamenti che suggeriscano di aver già subito violenze di genere³ e abusi nel loro paese d'origine o durante il viaggio in Europa.
- ✓ Tendono a stare in disparte ed essere molto silenziosi o, al contrario, assumere atteggiamenti di sfida nei confronti degli operatori, dando risposte che sembrano preparate.
- ✓ Il minore potrebbe fornire informazioni confuse sulla destinazione, sul motivo e sul costo del viaggio.
- ✓ Nella maggior parte dei casi, cercano di attraversare la frontiera in tempi brevi (24-72 ore).
- ✓ I minori possono essere sprovvisti di bagagli e/o di denaro per gestire le spese del primo periodo.
- ✓ In frontiera, potrebbero essere controllati da persone appartenenti alla rete criminale:
 - presenza continua dei *passeur* che raramente li lasciano soli;
 - presenza di donne più grandi che sembrano avere ruoli di controllo sugli altri;
 - controllo costante tramite telefono.

**ATTENZIONE**

Contatti irregolari con i parenti nel Paese d'origine e la conseguente difficoltà a ricevere un sufficiente sostegno morale e/o materiale possono rendere il minore particolarmente vulnerabile. Allo stesso modo, troppi contatti telefonici con i parenti potrebbero essere un indicatore di controllo.

**ATTENZIONE**

Spesso arrivano alla frontiera accompagnato da chi si presenta come loro marito.
→ Questi uomini potrebbero essere invece passeurs che lavorano con i trafficanti.

1.6 Indicatori per identificare giovani donne presunte vittime**INDICATORI RICONOSCIUTI DAGLI OPERATORI ATTRAVERSO L'OSSERVAZIONE**

- ✓ Proengono principalmente da Nigeria, Costa d'Avorio, Guinea.
- ✓ Appaiono isolate dal resto del gruppo e mostrano atteggiamenti tipici di persone che hanno subito abusi; alcune di loro sembrerebbero aver subito GBV nei loro paesi d'origine o durante il viaggio in Europa.

**INDICATORI RICONOSCIUTI DURANTE IL PRIMO CONTATTO**

- ✓ La maggior parte di loro è arrivata in Italia di recente, via mare dopo un transito in Libia o in Tunisia.
- ✓ Arrivano alla frontiera dopo esser fuggiti dai centri di accoglienza dove hanno vissuto poche settimane o mesi.
- ✓ In generale, mostrano diffidenza nei confronti degli operatori.
- ✓ Alcune riportano di avere un contatto in Francia che li aiuterà a trovare un lavoro, ma non conoscono alcun dettaglio del viaggio.
- ✓ Sembrano controllate da persone appartenenti alla rete criminale tramite:
 - presenza continua di *passeur*⁴ che raramente le lasciano sole;
 - presenza di donne che sembrano avere ruoli di controllo sulle altre.
 - hanno un telefono che squilla in continuazione. Spesso il numero chiamante è registrato in rubrica come "AMORE" o come mamma, fratello, sorella, tesoro, ecc.
- ✓ Quelle che provengono dalla Costa d'Avorio o dalla Guinea, potrebbero dirsi musulmane.
- ✓ Se provengono dalla Costa d'Avorio o dalla Guinea, spesso si riconoscono come vittime o a rischio di matrimonio precoce e/o dicono di essere fuggite dal loro Paese per evitare di subire Mutilazioni Genitali Femminili⁵

**VITTIME DI RE-TRAFFICKING**

Sono per lo più giovani donne, sole o accompagnate da bambini, principalmente di origine nigeriana. Dicono di essere arrivate in Italia tra il 2014 e il 2017 ove hanno subito sfruttamento sessuale prima di trasferirsi in Francia o Germania (alcune raccontano di essere state costrette in attività illecite quali il trasporto di droga); adesso cercano di tornare in Italia- viaggiando senza documenti- dopo aver trascorso un periodo medio-lungo all'estero, dove hanno anche dato alla luce dei figli. Di solito hanno paura di essere rintracciate dalle madame che lavorano in Italia e quindi di essere nuovamente sfruttate a causa delle conseguenze del rito *juju*⁶; in questo caso, possono essere a rischio di *re-trafficking* e per questo chiedono aiuto agli operatori di frontiera, per trovare un posto sicuro dove stare.

Da quanto emerge dai loro racconti, le donne sembrano essere collegate a una rete transnazionale organizzata nei territori di confine.

1.7 Indicatori per identificare donne con bambini presunte vittime



INDICATORI RICONOSCIUTI DAGLI OPERATORI ATTRAVERSO L'OSSERVAZIONE

- ✓ Sono donne, talvolta molto giovani, con bambini in prevalenza nella fascia d'età 0-6 anni.
- ✓ Provengono per lo più da Nigeria, Costa d'Avorio, Guinea.
- ✓ Appaiono isolate dal resto del gruppo e mostrano atteggiamenti tipici di persone che hanno subito abusi; alcune di loro possono avere comportamenti che suggeriscano l'aver subito violenza di genere nel loro paese d'origine o durante il viaggio in Europa.



INDICATORI RICONOSCIUTI DURANTE IL PRIMO CONTATTO

- ✓ La maggior parte di loro è arrivata in Italia di recente, sbarcando sulla costa meridionale del Paese dopo un transito attraverso la Libia o la Tunisia.
- ✓ Dichiarano di voler raggiungere le loro famiglie in Europa, ma non sanno spiegare esattamente quali parenti raggiunti e dove.
- ✓ Potrebbero aver acquistato documenti falsi a Ventimiglia (raramente a Milano o Genova) o averli presi in prestito per circa 450-700 euro.
- ✓ Riferiscono di aver già tentato di attraversare il confine a piedi dal "Passo della Morte"⁷ o in treno.
- ✓ Sono spesso diffidenti nei confronti degli operatori.
- ✓ Sembrano essere controllati da persone appartenenti alla rete criminale tramite:
 - presenza continua dei *passer* che raramente li lasciano sole;
 - presenza di donne che sembrano avere ruoli di controllo sulle altre;
 - hanno un telefono che squilla continuamente. Spesso il numero chiamante è registrato in rubrica come "AMORE" o come mamma, fratello, sorella, tesoro, ecc.;



ATTENZIONE

Alcune donne potrebbero essere impiegate nel trasporto di droga e di documenti falsi.



ATTENZIONE

Durante l'*assessment* implementato a Ventimiglia è sorta preoccupazione per alcuni sospetti che, qualora venissero confermati durante l'implementazione del progetto E.V.A., potrebbero suggerire un rischio di tratta per bambini molto piccoli. Tali sospetti riguardano bambini che viaggiano con adulti -per lo più donne- le quali dichiarano di non avere legami di sangue con i minori ma di averli ricevuti "in affidamento" da famiglie molto povere del proprio villaggio, al fine di accompagnarli in Europa, principalmente a Parigi. Ad oggi, non è ancora chiaro quale sia il ruolo di queste sedicenti zie e potrebbero esserci il rischio che i minori siano utilizzati per altri scopi. In questo senso, i bambini potrebbero essere a rischio di tratta destinata a varie forme di sfruttamento e/o abuso. L'attenzione su questi episodi resterà dunque alta e costante il monitoraggio implementato dagli operatori in frontiera.



PRESUNTE VITTIME CHE HANNO GIÀ TENTATO DI ATTRAVERSARE IL CONFINE

Alcune presunte vittime incontrate a Ventimiglia riportano di aver già tentato almeno una volta di attraversare il confine. È possibile riconoscere questa esperienza, e tenerla in considerazione durante la valutazione dei rischi di tratta e sfruttamento⁸ poiché alcuni dettagli forniti potrebbero indicare la presenza di una rete criminale ben organizzata che tenta di controllare alcune di queste donne. Di norma, questi elementi potrebbero riguardare: l'aver tentato l'attraversamento in treno con un biglietto regolare (non pagato da loro), o in taxi, utilizzando un documento falso; l'aver rifiutato un alloggio in un centro di accoglienza perché già provviste di un posto dove stare.

1.8 Sistema di referral

L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) definisce il Meccanismo Nazionale di Referral come un'infrastruttura di cooperazione a livello nazionale attraverso la quale gli attori statali coordinano i loro sforzi in un partenariato strategico con la società civile per identificare, proteggere e assistere le vittime della tratta di esseri umani e garantire la protezione dei diritti umani.


Per quanto riguarda il contesto nazionale, il **Piano d'azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2024 (PAN)** è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 19 ottobre 2022. L'attuale piano d'azione anti-tratta fa seguito al precedente PAN, in vigore dal 2016-2018, che prevedeva l'adozione del Meccanismo nazionale di riferimento (MNR). Un MNR è definito come un insieme di **raccomandazioni, misure e pratiche che guideranno tutti gli attori coinvolti durante tutte le fasi necessarie alla lotta contro la tratta e in linea con gli standard di protezione dei diritti umani esistenti**. L'MNR è attualmente in fase di aggiornamento nell'ambito dell'attuale PAN. Il referral è quindi un meccanismo fondamentale rispetto al rinvio delle presunte vittime di tratta a personale qualificato, uno strumento di lavoro e un sistema di cooperazione che supporta gli attori coinvolti, passo dopo passo, in ogni fase del processo di identificazione, assistenza, protezione, rimpatrio volontario, inclusione sociale e lavorativa delle potenziali vittime di tratta.

Attraverso il referral, gli operatori comunicano alle autorità competenti il caso della vittima e tutte le informazioni emerse dalle misure precedentemente adottate. Una corretta esecuzione e il completamento del meccanismo di referral è fondamentale per sostenere le vittime e consentire loro di fuoriuscire dallo sfruttamento. Infatti, la persona identificata come vittima può avere accesso a una nuova sistemazione in un luogo segreto e partecipare a un programma di sostegno e integrazione sociale; il minore identificato come vittima potrà inoltre richiedere, a determinate condizioni, uno speciale permesso di soggiorno per le vittime di tratta e/o sfruttamento.

1.9 Procedure operative standard per l'area di Ventimiglia

Le Procedure Operative Standard (POS) per le vittime effettive, presunte o potenziali di tratta o grave sfruttamento di esseri umani hanno lo scopo di formalizzare un documento contenente tutte le misure, le azioni, le informazioni, le modalità e le tempistiche raccomandate e ritenute utili per l'identificazione e la presa in carico di presunte o reali vittime di tratta e sfruttamento, in particolare minori, ragazze o donne con bambini.

Queste POS sviluppano una sequenza logica e temporale delle misure/azioni messe in atto nell'area di Ventimiglia dai team attivi nel progetto Europeo denominato E.V.A, tra cui **il team anti-tratta di Save the Children e l'organizzazione anti-tratta accreditata**; in ogni caso, queste POS possono essere utili per tutti gli altri operatori che incontrano persone a rischio di tratta, incluse le organizzazioni territoriali anti-tratta che si occupano dell'identificazione formale delle vittime, che sono state precedentemente pre-identificate dagli operatori di Save the Children.



Primo contatto

COSA: è la fase in cui la presunta vittima di tratta viene incontrata per la prima volta dall'operatore che inizia ad osservare i suoi comportamenti e se possibile, instaurare un primo dialogo e chiedere qualche informazione.

DOVE: Può avvenire ovunque, ma è più comune che avvenga in spazi e luoghi in cui i migranti si ritrovano come la stazione ferroviaria, i parchi, le strade principali di fronte ai parchi, la scalinata del teatro principale, sotto il ponte del fiume Roja o vicino al confine con la Francia, e, nel caso di minori, il *Child Friendly Space*⁹.

CHI: A Ventimiglia, il primo contatto viene effettuato dal **team anti-tratta** (operatrice e mediatrici linguistico-culturali) o dal team Minori Migranti di **Save the Children** oppure, a volte, da operatori di altre organizzazioni (ad esempio Caritas Intemelja, Diaconia Valdese, Fondazione We World Onlus). In generale, il "primo contatto" potrebbe essere implementato anche dalla polizia di frontiera o da altri attori impegnati, anche in attività di volontariato, con i migranti in transito.

COME: Gli operatori valutano anche i bisogni primari della persona e cercano di dare una prima risposta, che possa essere di base nella costruzione di una relazione di fiducia. Successivamente, gli operatori organizzano un primo colloquio e, utilizzando domande strategiche, valutano l'eventuale presenza di indicatori di tratta e sfruttamento. In questa prima fase, è opportuno procedere con colloqui brevi, evitando domande complesse e strutturate, per non compromettere le restanti fasi della procedura anti-tratta.

COSA ACCADE DOPO: Se un operario/volontario di altre organizzazioni riscontra dei dubbi rispetto alla presenza di eventuali indicatori di tratta, può segnalare il caso al team anti-tratta di Save the Children che opera sul territorio, al fine di incontrare la presunta vittima e svolgere una prima verifica.

Primo contatto in caso di minore

Durante l'implementazione delle attività di supporto ai migranti in transito nei luoghi di frontiera, il primo contatto può avvenire rapidamente anche nel caso di minori, e pertanto non sarà sempre possibile incontrarli in uno spazio sicuro e a misura di bambino. Tuttavia, il **team anti-tratta di Save the Children** cerca sempre di garantire, in modo prioritario, la sicurezza del minore.

In ogni caso, prima di avviare qualsiasi procedura a favore di minori presunte vittime, è importante verificare se questi stiano viaggiando da soli o accompagnati da un adulto di riferimento e, in questo secondo caso, indagare la natura del loro rapporto:

Se il minore viaggia da solo e non è accompagnato, è bene essere cauti e considerare la presenza di molteplici fattori di rischio, tra cui eventuali indicatori di tratta e sfruttamento elencati nella sezione specifica dedicata ai minori soli. **Appare quindi essenziale dedicare uno spazio di ascolto ed espressione per il minore, che possa quindi comprendere ruolo e funzioni del team. Al contempo è necessario tenere in considerazione che il minore potrebbe essere già destinatario di misure di protezione e prevenzione, titolare di permesso di soggiorno**, potrebbe avere già **un tutore legale. Solo previo consenso del minore e a seguito di una valutazione sulla gravità della situazione individuale, bisognerebbe attivare i canali relativi alla storia pregressa del transito del minore in Italia.** Il tutore, quindi, andrebbe immediatamente informato della sua presenza alla frontiera e di tutti i possibili rischi di tratta e sfruttamento.

Se il minore viaggia accompagnato da un adulto, è prioritario osservare e valutare la natura protettiva del legame, se il minore si fida dell'adulto, se lo riconosce, se l'adulto esercita o meno le funzioni di cura genitoriale o para genitoriale. Osservare altrettanto i comportamenti del minore, a seconda della fascia di età in cui si trova, al fine di poter definire se il legame sia più o meno sicuro, provando a comprendere se sussista una reale parentela. Inoltre, minore e adulto di riferimento, andrebbero, quando possibile, intervistati separatamente e con il supporto di un mediatore culturale, al fine di verificare le informazioni fornite. Il colloquio deve essere condotto in un luogo sicuro, tranquillo, privo di pressioni o interferenze esterne, specificamente adatto ad accogliere i minori (in nessun caso devono essere collocati nella stessa stanza). In questo senso, la valutazione delle relazioni familiari è un controllo fondamentale anche al fine di effettuare una rapida valutazione dei rischi e della sicurezza del minore.

In generale, è importante fare particolare attenzione e considerare che si potrebbe essere in presenza di una persona collegata alla rete criminale se:

- ➔ l'adulto si oppone al colloquio separato e cerca di frenare il minore nella relazione con gli operatori;
- ➔ il minore sembra avere molta paura di parlare con gli operatori;
- ➔ il minore e l'adulto parlano lingue diverse;
- ➔ il minore e l'adulto forniscono informazioni diverse (sulla famiglia, sul viaggio, sul futuro, ecc.);
- ➔ minore e adulto hanno tra di loro atteggiamenti freddi e formali, non sembrando avere familiarità.



L'ACCERTAMENTO DELL'ETÀ

Le procedure riguardanti l'accertamento dell'età sono disciplinate dall'art. 4 d.lgs. n. 24/14 e dal relativo d.p.c.m. n. 234/16, dall'art. 19 d.lgs. 25/08 e dall'art. 8 d.p.r. n. 448/88¹⁰. L'accertamento dell'età si compone di alcune procedure implementate per determinare la minore o maggiore età di una persona verso la quale si hanno fondati dubbi. In accordo con il tutore legale - se già nominato dal Tribunale per i minorenni - e sulla base di specifiche motivazioni, e solo in presenza di un dubbio fondato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può richiedere un accertamento dell'età, anche come conseguenza di una richiesta pervenuta dalle Forze di Pubblica Sicurezza, dagli operatori dei centri e delle comunità d'accoglienza, dai servizi sociali, dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. L'accertamento viene effettuato in via principale attraverso documenti idonei allo scopo: passaporto, carta di identità, anche non in corso di validità, certificato di nascita o altro documento di riconoscimento purché munito di fotografia (salvo ragionevoli dubbi sulla loro autenticità). A tale scopo, può anche essere richiesta la collaborazione delle autorità diplomatico-consolari del Paese d'origine dell'interessato, vietata però nel caso in cui il minore sia un richiedente asilo o qualora emerga una possibile esigenza di protezione internazionale o ancora se il minore dichiara di non volersi avvalere del loro intervento. Qualora non siano disponibili i documenti menzionati e permangano dubbi fondati sull'età dichiarata dal presunto minore, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa. L'accertamento socio-sanitario deve essere effettuato da personale multidisciplinare in un ambiente protetto, alla presenza di un mediatore culturale, adottando metodi adeguati, non aggressivi, nel rispetto della persona e della sua presunta età. Finché i risultati degli esami non saranno disponibili e la procedura di accertamento dell'età non sarà conclusa, dovranno essere applicate le misure di protezione dei minori (come il divieto di espulsione, il divieto di detenzione nei Centri Per il Rimpatrio, l'obbligo di collocamento in un luogo sicuro, ecc.). È necessario tenere informato il minore sull'intera procedura e sui risultati della stessa, tradotti in una lingua a lui comprensibile. Inoltre, è obbligatorio tenere informati il suo tutore legale, le Forze di Pubblica Sicurezza e le istituzioni coinvolte in questa procedura. In generale, fino al completamento della procedura di accertamento e anche oltre, qualora il dubbio persistesse, la minore età deve essere presunta a tutti gli effetti.



CHI È IL TUTORE LEGALE?

In assenza di familiari presenti sul territorio che possano svolgere la tutela del minore, il Tribunale per i minorenni locale nomina un volontario entro 30 giorni dalla data del deferimento che sarà il tutore e il rappresentante legale del minore nello svolgimento delle procedure amministrative e potrà, in generale, prendersi cura dello stesso. Il tutore dovrebbe essere adeguatamente formato e preparato per svolgere la mansione, dovendo garantire al minore diritti specifici e dovendosi coadiuvare con la comunità in cui il minore risiede e, nel caso di minori vittime di tratta, con l'organizzazione anti-tratta che segue il suo caso.



ATTENZIONE

Secondo la legge italiana, chiunque entri in contatto con un minore in stato di abbandono deve segnalarlo all'autorità pubblica. Pertanto, chi a vario titolo viene a conoscenza della presenza sul territorio dello Stato di un minore straniero non accompagnato - compresi gli operatori sociali - è tenuto a darne comunicazione, entro 48 ore, alla Questura competente ex art. 7 dlgs 286/1998. L'Autorità di Pubblica Sicurezza è immediatamente tenuta a segnalarne la presenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, al Tribunale per i Minorenni e alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali¹¹ (tramite il servizio sociale locale) al fine di provvedere alla designazione di un tutore legale e a un'adeguata accoglienza del minore.



POLIZIA DI FRONTIERA

Un minore non accompagnato non può essere espulso dal territorio italiano né essere trattenuto per motivi legati al suo ingresso o alla sua presenza irregolare sul territorio italiano. Il quadro giuridico per la protezione dei minori non accompagnati in Italia si basa, infatti, su diverse convenzioni internazionali, recepite nella legislazione nazionale. Se un minore non accompagnato si presenta alla Polizia di frontiera, essa è tenuta a sospendere qualsiasi provvedimento di respingimento e a notificare la presenza del minore al Tribunale per i Minorenni, che adotterà tutte le misure di tutela del minore. Durante questa procedura è possibile che la Polizia di Frontiera riconosca qualche indicatore di tratta; in questo caso, è obbligata a segnalare questo rischio al Tribunale per i Minorenni. Negli altri casi, si raccomanda comunque di fornire informazioni specifiche sulla tratta e sullo sfruttamento. La Polizia di frontiera, e altre forze dell'ordine, possono richiedere, in tale senso, il supporto del team anti-tratta di *Save the Children* presente a Ventimiglia.

Pre-identificazione

COSA: è la fase in cui gli operatori rilevano gli indicatori di tratta e/o sfruttamento attraverso un primo colloquio qualitativo

DOVE: Il colloquio si svolge in uno spazio sicuro e isolato, affinché la presunta vittima di tratta si senta a proprio agio, possa raccontare la propria storia ed eventualmente chiedere aiuto.

CHI: L'intervista è condotta dal team anti-tratta di Save the Children (l'operatrice antitratta e i mediatori linguistico-culturali).

COME: Una volta ricevuta la segnalazione, o dopo un primo contatto diretto con la presunta vittima, **il team anti-tratta di Save the Children** prende in carico la persona e avvia un colloquio di pre-identificazione in uno spazio sicuro. Il colloquio consiste in un'intervista basata su domande strategiche volte a valutare gli indicatori emersi durante il primo contatto, e nel fornire alla presunta vittima, tutte le informazioni specifiche sulle misure di protezione che potranno essere implementate a sua tutela, ed in generale, sui diritti e sui servizi dedicati alle persone vittime di tratta. Infine, il team anti-tratta di Save the Children offre alla persona la possibilità di entrare in contatto con l'organizzazione anti-tratta locale che potrà concludere la procedura di identificazione, e, nel caso, fornisce i contatti delle organizzazioni anti-tratta partner di progetto operanti in Francia e Spagna.

COSA ACCADE DOPO? In questa fase, se la presunta vittima di tratta accetta di essere aiutata a fuoriuscire dalla sua condizione di sfruttamento, può essere accolta in un rifugio temporaneo di emergenza in attesa dell'incontro con l'organizzazione anti-tratta che dovrà svolgere il colloquio approfondito di identificazione; quest'ultima, una volta terminata la procedura di identificazione della vittima, avvierà la fase di protezione collocando la persona in altro luogo sicuro.

Pre-identificazione in caso di minore

Dopo l'accertamento delle relazioni familiari e la valutazione degli indicatori emersi durante il primo contatto, il team anti-tratta di *Save the Children*, avvia la procedura di pre-identificazione.

In questa fase, il minore deve essere informato sui rischi che si celano dietro lo sfruttamento, sulla sua possibile condizione di vittima e sulle modalità di protezione e allontanamento dallo sfruttamento. Le informazioni fornite devono essere affidabili, coerenti e chiare, senza suscitare false aspettative e/o confondere e spaventare il minore; la valutazione dei profili e degli indicatori deve essere condotta attraverso colloqui formali e informali con il minore alla presenza di un mediatore culturale esperto/a di tratta, nonché attraverso un'osservazione dettagliata del comportamento del minore; inoltre, è importante prevedere:

- ➔ una valutazione della percezione che il minore ha della propria possibile condizione di vittima e sulla propria sicurezza
- ➔ una valutazione generale sulle sue condizioni di sicurezza, su eventuali rischi, e sul ruolo della sua famiglia di origine, valutando l'eventuale loro coinvolgimento nel fenomeno della tratta
- ➔ una valutazione sullo stato generale del minore e sulle sue capacità di comprensione e decisione (il minore è già in grado di prendere decisioni informate sul proprio futuro? ha informazioni sufficienti per prendere una decisione autonoma?)
- ➔ una pianificazione dei passi successivi sviluppata in maniera condivisa e partecipata con il minore

Identificazione formale

COSA: è un processo graduale volto a capire se una persona è vittima di tratta o a rischio di tratta. Garantisce quindi l'accesso alla fase di emersione dallo sfruttamento, alla protezione, e al reinserimento sociale del sopravvissuto. Non si tratta di un processo standardizzato; attraverso l'osservazione del caso, l'implementazione di vari colloqui volti anche ad instaurare un rapporto di fiducia reciproca, la persona potrà scegliere se uscire dalla rete di sfruttamento e avviare un processo di inclusione sociale.

DOVE: Il colloquio si svolge in uno spazio sicuro, di solito negli uffici dell'organizzazione anti-tratta o all'interno del rifugio temporaneo dove la persona è stata temporaneamente accolta nella fase precedente.

CHI: Gli operatori che lavorano **nelle organizzazioni anti-tratta locali**.

COME: Il colloquio ha lo scopo di identificare ufficialmente la vittima e di aiutarla a prendere coscienza della sua condizione e a conoscere le varie opportunità di fuga dal sistema di sfruttamento. La persona viene anche informata sull'opportunità di aderire a un programma di protezione sociale o sulla richiesta di protezione internazionale.

In questa fase, gli operatori avviano un processo di valutazione fatto di colloqui e finalizzato alla costruzione di un rapporto di fiducia che possa aiutare gli operatori a comprendere la storia e il *background* migratorio della persona: la sua condizione attuale, la sua esperienza passata legata allo sfruttamento, o il rischio attuale da cui cerca di fuggire. Vengono esaminati anche altri possibili elementi di vulnerabilità.

Questa fase mira a sviluppare la consapevolezza della propria condizione di vittima di tratta e sfruttamento e/o a prevenire il rischio di sfruttamento.

COSA ACCADE DOPO? Durante questa fase, la vittima può accettare di essere aiutata a sottrarsi allo sfruttamento da un'organizzazione anti-tratta che le offre protezione e informazioni sui principali programmi di protezione sociale e di integrazione in Italia (art. 18-D.Lgs. 286/98 Legge sull'immigrazione).

Identificazione formale in caso di minore

Successivamente alla pre-identificazione effettuata dal team anti-tratta di *Save the Children*, il caso viene segnalato alla rete anti-tratta regionale al fine di procedere con l'identificazione formale. Quindi, i servizi sociali ricevono opportuna segnalazione e procedono al collocamento del minore in luogo sicuro.

L'identificazione formale di un minore vittima di tratta deve essere effettuata dall'**organizzazione anti-tratta locale** tramite uno o più colloqui che devono essere conformi alle esigenze del minore, nonché al **suo superiore interesse** e al rispetto del suo piano di sicurezza individuale e devono essere autorizzati dal suo tutore legale, se già assegnato dal Tribunale per i minorenni, e in coordinamento con il servizio sociale territoriale.

In questa fase, è comunque utile continuare a raccogliere eventuali indicatori di tratta e sfruttamento utilizzando un approccio non giudicante e **in uno spazio a misura di minore**¹², per accoglierlo adeguatamente in un ambiente il più possibile sereno e adatto alle sue necessità.



IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

La valutazione del superiore interesse del minore è essenziale quando si definisce un piano d'azione per lui/lei. La definizione del superiore interesse è un processo continuo, trasversale e multidisciplinare che viene condotto in ogni fase della tutela del minore, tenendo in primaria considerazione l'opinione e la volontà del/la minore stesso.

Protezione sociale



COSA: La fase di protezione sociale prevede, per la persona identificata come vittima di tratta, un sistema di accoglienza e protezione e successivamente un programma di assistenza e integrazione sociale, finalizzato a sostenere il sopravvissuto, ricostruendo la propria identità attraverso un processo di autodeterminazione.



DOVE: All'interno degli spazi previsti dai progetti di protezione sociale gestiti dalle organizzazioni anti-tratta locali.



CHI: le organizzazioni territoriali anti-tratta.



COSA ACCADE DOPO? La vittima di tratta e sfruttamento ha il diritto di richiedere e ottenere un permesso di soggiorno rilasciato dal Ministero dell'Interno e ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 286/98, con una durata iniziale di sei mesi - prorogabile a un anno (o a un periodo più lungo, in caso di procedimento giudiziario in corso).

Il permesso di soggiorno consente alla persona di accedere a servizi di welfare come l'istruzione e la sanità, di iscriversi al Centro per l'Impiego e di svolgere attività lavorative. Inoltre, se la persona trova un lavoro stabile o inizia un percorso di studi, il permesso di soggiorno può essere convertito in un permesso per motivi di studio o lavoro.

Protezione sociale nel caso di un minore



Quando un minore viene identificato formalmente come vittima dall'organizzazione anti-tratta, deve essere trasferito in una struttura anonima, sicura e adeguata alla sua età dove il minore potrà iniziare un percorso di uscita dallo sfruttamento, con un adeguato meccanismo di presa in carico dei bisogni psico-sociali. Se possibile, questa struttura sarà specializzata nel trattamento di minori vittime di tratta; qualora questo non sia possibile, il minore sarà inviato in un centro di accoglienza per minori non accompagnati, che dovrà collaborare attivamente con l'organizzazione anti-tratta locale che ha identificato il minore come vittima di tratta e sfruttamento. Il trasferimento del minore presso la struttura di accoglienza è soggetto all'autorizzazione del tutore e deve avvenire dopo aver informato il minore e aver ascoltato la sua opinione in merito e solo nel caso in cui il trasferimento rappresenti il superiore interesse del minore. In questa struttura di accoglienza, il minore avrà la possibilità di seguire un Progetto Educativo Individuale¹³ preparato da un educatore specializzato, in accordo con i servizi sociali, il Tribunale per i Minorenni, il tutore legale ed ovviamente il minore stesso.



L'ART. 18 DECRETO LEGISLATIVO 286/98

Avere un regolare permesso di soggiorno consente alla persona identificata come vittima di tratta e sfruttamento di accedere a servizi assistenziali come l'istruzione e la sanità, di iscriversi al Centro per l'Impiego e di svolgere attività lavorative.

In generale, per quanto riguarda la possibilità di regolarizzazione, come indicato nel Piano d'azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per il periodo 2022-2025, esistono diverse procedure per la tutela della vittima di tratta e sfruttamento. La persona ha la possibilità di richiedere e ottenere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18 e/o la possibilità di portare avanti la domanda di regolarizzazione attraverso la richiesta di protezione internazionale.

Nel primo caso, la vittima di tratta e sfruttamento ha il diritto di richiedere e ottenere un permesso di soggiorno rilasciato dal Ministero dell'Interno e ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 286/98, con una durata iniziale di sei mesi - prorogabile fino a un anno e mezzo. L'art. 18 attiva due percorsi: il percorso giudiziario, in cui la presunta vittima denuncia il trafficante e quindi collabora con la giustizia penale, e il percorso sociale, in cui la vittima non può collaborare al processo giudiziario ma vengono riscontrati dei fattori per i quali dovrebbe essere comunque tutelata dall'art. 18.

Entrambi i percorsi offrono alla vittima l'opportunità di entrare in un progetto di integrazione individuale e personalizzato nel sistema anti-tratta italiano.

Nel secondo caso, la persona può fare richiesta di protezione internazionale alla Questura di riferimento che la inoltrerà alla Commissione Territoriale e che, in attesa di audizione presso quest'ultima, rilascerà alla richiedente, un documento temporaneo e rinnovabile fino alla completa decisione della Commissione. A partire dai 60 giorni successive dal rilascio di questo documento, la richiedente asilo potrà anche lavorare. Nel caso in cui una vittima di tratta presenti richiesta di protezione internazionale, l'organizzazione anti-tratta che l'ha identificata come tale e presa in carica, può presentare alla Commissione una relazione sulla storia completa della persona, evidenziando gli aspetti che riguardano la tratta e lo sfruttamento subito. La Commissione Territoriale esaminerà la relazione e la terrà in considerazione durante l'audizione della vittima, al fine di procedere con una decisione finale sulla sua richiesta di protezione internazionale.



L'ASCOLTO ATTIVO

È una tecnica utilizzata durante i colloqui con persone vulnerabili che consiste nel concentrarsi pienamente e attivamente su ogni elemento narrato, prestando attenzione anche al non detto e senza limitarsi all'ascolto passivo e poco partecipato.

L'uso dell'ascolto attivo permette di riconoscere le condizioni di vulnerabilità, soprattutto quelle psicologiche e/o di salute, ed è fortemente raccomandato in presenza di minori e presunte vittime di tratta.



LA METODOLOGIA DEL COLLOQUIO CON UNA PRESUNTA VITTIMA

Per lavorare a supporto di presunte e/o identificate vittime di tratta e sfruttamento è richiesto il rispetto di alcuni principi necessari a garantire che queste persone siano protette e assistite in modo adeguato; tutte le procedure pianificate e applicate loro devono attenersi alle seguenti linee guida:

1. Utilizzare un'osservazione e un approccio sensibili ai diritti umani, al genere, all'età e alla presunzione dello status di vittima.
2. Rispettare la privacy e la riservatezza delle presunte vittime di tratta in tutte le fasi.
3. Il colloquio deve essere condotto in un luogo sicuro e in un ambiente informale, per consentire alla presunta vittima di tratta di sentirsi a proprio agio nel chiedere supporto.
4. Durante il colloquio, le presunte vittime di tratta devono essere ben informate sui loro diritti, sui loro obblighi e sulle rispettive procedure in una lingua e in un modo a loro comprensibile, attraverso il coinvolgimento attivo di mediatori culturali.
5. Durante il colloquio devono essere utilizzati profili e indicatori utili alla gestione del caso.
6. Applicare il principio del beneficio del dubbio nella valutazione del caso.
7. Le presunte vittime di tratta devono ricevere tutta la protezione e l'assistenza necessarie fino alla decisione finale e formale circa il loro status (legale, ecc.).
8. La protezione e l'assistenza fornite alle presunte vittime di tratta non devono essere subordinate alla loro volontà di partecipare al procedimento penale.



LA MEDIAZIONE INTERCULTURALE

È di fondamentale importanza garantire la mediazione interculturale in tutte le fasi del lavoro con una presunta o potenziale vittima di tratta e sfruttamento. Il mediatore culturale formato in materia di tratta e grave sfruttamento può facilitare la comunicazione verbale tra gli operatori anti-tratta e le presunte vittime, ed è inoltre in grado di codificare e trasmettere i codici culturali e l'etica sociale, oltre che di comprendere alcune peculiarità tipiche dei flussi migratori. Il mediatore culturale, pratica la sospensione del giudizio nell'ascolto attivo della persona, supportando gli operatori anti-tratta nell'aggancio con la presunta vittima, e nella costruzione di un rapporto di fiducia. La collaborazione attiva tra operatori anti-tratta e mediatori interculturali facilita l'identificazione delle vittime di tratta e rende più semplice l'implementazione delle fasi di protezione, e di re-integrazione sociale delle sopravvissute.

Note

1. Third Country National: una persona che non ha una nazionalità di un paese membro dell'UE o di un paese associato all'UE (Islanda, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera).
2. Anche in applicazione del principio del favor minoris ex l.47/2017.
3. La violenza di genere può comprendere danni sessuali, fisici, mentali ed economici inflitti in pubblico o in privato. Include anche minacce di violenza, coercizione e manipolazione. Può assumere molte forme, come la violenza nelle relazioni di coppia, la violenza sessuale, il matrimonio infantile, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti "delitti d'onore". Le conseguenze della violenza di genere sono devastanti e possono avere ripercussioni per tutta la vita per le sopravvissute. Possono persino portare alla morte.
4. Il "passeur" è la persona che organizza ed esegue il traghettamento e l'attraversamento del confine. A Ventimiglia, il numero di passeur presenti che accompagnano e controllano i minori è massiccio e spesso impediscono il contatto diretto con gli operatori e i servizi della zona, isolando i minori in aree marginali ed esponendoli alla violenza di genere.
5. Secondo l'OMS: "Le mutilazioni genitali femminili (MGF) comprendono tutte le procedure che comportano l'asportazione parziale o totale dei genitali femminili esterni, o altre lesioni agli organi genitali femminili per motivi non medici. Questa pratica non ha alcun beneficio per la salute delle ragazze e delle donne e provoca gravi emorragie e problemi di minzione, e in seguito cisti, infezioni, nonché complicazioni nel parto e un aumento del rischio di morte dei neonati".
6. Il Juju è un rituale religioso praticato nello Stato Edo della Nigeria sud-occidentale e nella regione del Delta del Niger. È la credenza tradizionale nello spirito del mondo e nel modo in cui gli dei influenzano la vita quotidiana. Durante il rituale, la potenziale vittima è costretta a giurare di non scappare dalla "madame" e a pagare un debito contratto per il viaggio. I trafficanti usano queste credenze juju per ricattare le loro vittime e costringerle a prostituirsi. Nel 2018, Ewuare II - la massima autorità religiosa locale dello Stato di Edo, noto anche come "Oba" - ha eseguito un rituale di "liberazione" dai rituali voodoo che vincolano le donne trafficate alla schiavitù sessuale.
7. Il "Passo della Morte" è un sentiero che da Grimaldi (la frazione di Ventimiglia più vicina al confine francese) porta a Mentone, la prima città francese proveniente dall'Italia. Questo sentiero è sempre stato attraversato da "clandestini": antifascisti perseguitati dal regime di Mussolini, ebrei colpiti dalle Leggi razziali del '38, jugoslavi in cerca di salvezza dalle guerre civili degli anni '90, tunisini in fuga dalle primavere arabe. Attualmente è una delle vie più frequentate dai migranti per andare oltre le Alpi. Il percorso, non segnalato sulle mappe, è piuttosto pericoloso e ricco di insidie, tanto da aver causato la morte di molte persone (per questo è stato ribattezzato il "Passo della morte").
8. Questi elementi non sono necessariamente indicatori di tratta, ma forniscono importanti informazioni sulla presenza di una rete di controllo esercitata su presunte vittime o comunque persone vulnerabili in transito nel territorio di Ventimiglia.
9. Lo scopo del Child Friendly Space, strutturato da Save the Children in alcuni luoghi ove si stanno vivendo delle emergenze, è quello fornire ai bambini un ambiente protetto dai danni fisici e dal disagio psicosociale, in cui possano partecipare ad attività organizzate per giocare, socializzare, imparare ed esprimersi mentre ricostruiscono le loro vite. I CFS sono un'attività programmatica di Save the Children.
10. Tali norme, pur riguardando rispettivamente i minori vittime di tratta, richiedenti asilo o sottoposti a procedimento penale, dovrebbero essere applicate in via analogica a tutti i minori stranieri non accompagnati, come indicato dal Ministero dell'Interno nelle circolari del 25 luglio 2014 e del 9 luglio 2007. Importante riferimento risiede nel "Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati".
11. Decreto Legislativo Numero 142 del 2015.
12. Un luogo a misura di bambino è uno spazio sicuro dove i bambini e gli adolescenti possono sentirsi accolti e protetti grazie a comfort educativi, ricreativi e psicosociali.
13. Il Progetto Educativo individuale (P.E.I.) è un programma educativo individualizzato di servizi e interventi che dev'essere costruito sulla base della storia del minore, dei suoi bisogni educativi ed evolutivi.

Noi di Save the Children vogliamo che ogni bambina e ogni bambino abbiano un futuro. Lavoriamo ogni giorno con passione, determinazione e professionalità in Italia e nel resto del mondo per dare alle bambine e ai bambini l'opportunità di nascere e crescere sani, ricevere un'educazione ed essere protetti. Quando scoppia un'emergenza, siamo tra i primi ad arrivare e fra gli ultimi ad andare via. Collaboriamo con realtà territoriali e partner per creare una rete che ci aiuti a soddisfare i bisogni delle e dei minori, garantire i loro diritti e ad ascoltare la loro voce. Miglioriamo concretamente la vita di milioni di bambine e di bambini, compresi quelli più difficili da raggiungere.

Save the Children, da oltre 100 anni, lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro.



Save the Children

Save the Children Italia - ETS
Piazza di San Francesco di Paola 9 - 00184 Roma
tel + 39 06 480 70 01 - fax +39 06 480 70 039
info.italia@savethechildren.org

www.savethechildren.it